

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2443}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 14 gennaio 1985

Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di reversibilità in caso di matrimoni contratti successivamente al pensionamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — In vista della riforma generale della previdenza ed in considerazione dei suoi indirizzi va riposta particolare attenzione anche al problema delle pensioni di reversibilità, tuttora segnate da stridenti, ingiustificate sperequazioni.

L'articolo 81 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) nel caso di nozze contratte da pensionati successivamente alla cessazione dal servizio ed al compimento del sessantesimo anno di età ammette la reversibilità a favore delle vedove (oggi anche dei vedovi, per effetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903) alla doppia condizione del decorso minimo di un biennio e di una differenza di età, fra i coniugi, non superiore a venticinque anni. Nessuna partico-

lare condizione ostativa è, invece, contemplata ove il dipendente, in servizio o non più in servizio, abbia contratto matrimonio prima del compimento del sessantacinquesimo anno.

Ben diversi i criteri nel campo dell'AGO, a norma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903. Il beneficio è denegato allorché «dopo la decorrenza della pensione il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni, e se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora in entrambi i casi la differenza di età fra i coniugi sia maggiore di anni venti».

La disparità fra settore INPS e pubblico è vistosissima ed ingiusta poiché, oltre tutto, tramontato ogni sogno di autofinanziamento delle gestioni previdenziali

in genere, per un verso o per l'altro l'erogazione finisce per gravare prevalentemente sull'erario. Non si comprende perché da un canto (AGO) si fissa un limite di 72 anni di età, oltre il quale il matrimonio viene penalizzato dal diniego della reversibilità, e si mantiene il divario d'età di anni 20, come massimo consentito, e d'altro canto per i soli pensionati statali questa misura sia stata elevata a 25 anni. Si viola il principio di eguaglianza. Alla stregua del quale, del resto, la Corte costituzionale ha già reso giustizia al personale in quiescenza degli enti locali con sentenza n. 15 del 12 febbraio 1980, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'articolo 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non prevedeva l'ammissibilità, senza condizioni limitative, del matrimonio contratto prima dei 65 anni, adottava il limite INPS dei 72 anni, estraneo al settore pubblico, e, infine, manteneva la condizione ostativa del divario massimo di 20, anziché di 25 anni d'età fra i coniugi.

In un clima di più avvertito garantismo oggi la *ratio* di siffatta condizione capestro, si tratti di venti come di venticinque anni, viene vivamente contestata anzitutto col conforto di un « trend » legislativo cautamente ma favorevolmente evolutivo (da 20 a 25 anni) che si profila obiettivamente come principio di adeguamento graduale ai più avanzati indirizzi di tutela della terza età.

Vero è che la Corte costituzionale (sentenza n. 3 del 15 gennaio 1975) ha riaffermato la fondatezza dei criteri restrittivi dettati dal legislatore in tema di pensioni di reversibilità a tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative (c.d. matrimoni tardivi o di comodo) ma di fatto gli effetti delle nozze di ultrasessantacinquenni ai fini della spesa pubblica sono sufficientemente temperati dalla rarità dei casi e dalla cautela del minimo biennale, così da trovar facilmente capienza negli stanziamenti di bilancio. Se si aggiunge che un matrimo-

nio *in limine mortis* può essere contratto senza difficoltà o remore da un dipendente, ancora in servizio o già a riposo, di età appena inferiore ai 65 anni, si evidenzia un'altra grave discriminazione.

In una visione dinamica e solidaristica dei problemi dell'anziano in senso totale non trovano nemmeno giustificazione alcune diffidenze preconcelte e certi eccessi di fiscalismo in danno di vecchi lavoratori benemeriti, largamente dotati di collaudata esperienza e di sicuro discernimento, ai quali, sulla sola base del dato anagrafico, si vorrebbe negare l'autogestione della propria *privacy*, di quel santuario che è il foro interiore di ogni umana creatura. Peraltro l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ond'è che nei confronti dell'anziano dovrebbe essere più deciso il ricorso a quelle soluzioni, specie d'ordine familiare, grazie alle quali si potrebbe in tanti casi allontanare al tempo stesso lo spettro dell'emarginazione e della solitudine ed assicurare un po' di serenità negli ultimi anni di vita. Come è da sottolineare che l'età avanzata rientra indubbiamente fra le condizioni personali alle quali fa riferimento l'articolo 3 della Costituzione ai fini di un'effettiva parificazione ed eguaglianza di tutti i cittadini.

La soluzione ottimale sarebbe l'ammissibilità, ai fini di reversibilità, dei matrimoni di pensionati indipendentemente dal distacco d'età fra i coniugi. Tuttavia, tenuto anche conto del sensibile, continuo aumento dell'età media della popolazione, che contiene vieppiù il fattore di rischio, ai fini della copertura delle spese, della premorienza del pensionato, è da ritenere che occorra almeno fissare in anni trenta il distacco massimo di età fra i coniugi tanto nel settore privato come in quello pubblico.

Il provvedimento proposto risponde allo scopo di eliminare le rilevate discrepanze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 23 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio, questo sia durato meno di due anni e qualora la differenza d'età fra i coniugi sia maggiore di anni trenta ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza d'età tra i coniugi non superi i trenta anni ».